

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1875

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(PRESTIGIACOMO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(SCAJOLA)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(LA RUSSA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale

Presentato il 6 novembre 2008

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente decreto-legge, che consta di 11 articoli, si prefigge lo scopo, in considerazione del perdurare della situazione di crisi ambientale nella regione Campania, di garantire la definizione di misure specifiche per la soluzione dell'emergenza in atto, mediante l'individuazione di forme di vigilanza nei confronti degli enti locali finalizzate a garantire l'osservanza della normativa ambientale nei propri ambiti di pertinenza, prevedendo anche la possibile adozione di atti sanzionatori nei confronti delle amministrazioni inadempienti.

Il medesimo provvedimento reca la previsione di procedure più speditive per la rimozione dei cumuli di rifiuti e di misure di incentivazione per il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio. È altresì previsto il commissariamento degli enti locali, in tutti i territori in cui sia dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, nel caso di inosservanza della normativa in materia di gestione dei rifiuti. Inoltre il presente decreto-legge, oltre a determinare, per la provincia di Caserta, specifiche misure per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, prevede anche l'autorizzazione alla corresponsione degli emolumenti per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale militare impegnato.

Si è, tra l'altro, ravvisata la necessità di determinare una più incisiva disciplina sanzionatoria per alcune ipotesi di violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti che, in ragione della generalità del fenomeno, avranno efficacia sul restante territorio nazionale nei soli casi in cui vi sia dichiarato lo stato di emergenza.

Articolo 1. — La disposizione di carattere premiale è finalizzata ad evitare l'abbandono nelle strade di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, incentivandone il conferimento presso le aree di raccolta attrezzate.

In particolare, per quanto riguarda gli imballaggi usati e i rifiuti di imballaggio, la norma, nell'autorizzare i consumatori alla raccolta e al trasporto, in modo occasionale e saltuario, di tali tipologie di rifiuti presso le aree di raccolta autorizzate, prevede il riconoscimento al conferitore di un indennizzo forfettario parametrato a quello riconosciuto dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo quanto previsto dal vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

Per quanto concerne poi i rifiuti ingombranti, al comma 2 è prevista l'esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento per i cittadini che si avvalgono di soggetti pubblici o privati autorizzati al servizio di raccolta a domicilio. Alla certificazione delle prestazioni e alla liquidazione delle spese provvedono i comuni, con le risorse a tale fine previste nell'ambito del Fondo per l'emergenza rifiuti Campania, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

Per definire le modalità di attuazione delle disposizioni in argomento è prevista l'adozione di una o più ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Articolo 2. — Si tratta di norme indispensabili per fronteggiare un fenomeno preoccupante, tanto sul piano dell'igiene e della sanità pubblica, quanto su quello sociale, attualmente in atto nella regione Campania, costituito da condotte che alimentano comportamenti scorretti da parte dei singoli fino ad incentivare la tendenza, sempre più diffusa, a disfarsi dei rifiuti mediante il loro abbandono in siti non autorizzati.

Il fenomeno risulta aggravato dai frequenti incendi appiccati ai cumuli di rifiuti abbandonati che generano emissioni nocive e trasformano i rifiuti in sostanze pericolose.

La norma, dunque, prevede che i soggetti pubblici competenti dispongano, mediante modalità speditive, comunque monitorate, la rimozione, da parte di soggetti abilitati, di cumuli di rifiuti anche pericolosi presenti in aree pubbliche o private per trasferirli in aree attrezzate e controllate presso le quali operare una separazione in categorie più omogenee. Siffatta attività è svolta con l'assistenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania.

Al fine perciò di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, i soggetti pubblici competenti individueranno apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per operare una prima selezione e caratterizzazione, nonché l'attribuzione dei codici CER per l'avvio delle successive fasi di gestione.

È altresì previsto che le autorità competenti autorizzino l'attivazione e la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, stabilendo che, in caso di inutile decorso del termine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provveda in via sostitutiva.

L'ultimo comma dell'articolo in parola introduce nell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il comma 1-*bis*, al fine di affidare al Sottosegretario di Stato preposto alla solu-

zione dell'emergenza rifiuti il compito di individuare un ulteriore sito nel territorio della regione Campania, per la successiva progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e precedentemente stoccati per la produzione di energia, utilizzando tecnologie all'avanguardia nel rispetto delle popolazioni interessate; ciò al fine di consentire in tempi ragionevoli l'eliminazione degli oltre 5 milioni di tonnellate di rifiuti ex CDR stoccate in numerose piazzole disseminate nel territorio campano.

Articolo 3. — La disposizione scaturisce dall'esigenza di responsabilizzare maggiormente gli enti locali nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, prevedendo, con un'integrazione all'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in caso di mancata osservanza della normativa in materia di gestione di rifiuti anche di carattere eccezionale, con decreto del Ministro dell'interno, su segnalazione dell'organo delegato alla gestione dell'emergenza, possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte inadempienti.

Articolo 4. — La disposizione perfeziona il percorso avviato dal Governo con il citato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che ha previsto la riunificazione degli otto consorzi delle province di Napoli e di Caserta in un Consorzio unico di bacino.

La funzione attuale dei consorzi, in attesa del trasferimento delle attività alle società provinciali, è rappresentata esclusivamente dall'esecuzione della raccolta differenziata. In realtà, l'attribuzione della raccolta dei rifiuti urbani differenziati ai consorzi e di quella dei rifiuti urbani indifferenziati ai comuni comporta un limite in ragione dell'assenza di un coordinamento formale tra le attività di raccolta in capo ad un unico soggetto. L'aumento della percentuale di raccolta dei rifiuti urbani differenziati implica, infatti, una corrispondente riduzione della

quantità dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti. Conseguentemente, l'attribuzione del servizio relativo al ciclo integrato dei rifiuti in capo ad un unico soggetto comporterà un sensibile aumento dell'efficienza nell'attività di raccolta. La norma, peraltro, recepisce le indicazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (doc. XXIII, n. 4, della XV legislatura), nella parte in cui auspicava il venire meno dell'esclusiva competenza in materia di raccolta differenziata. Conseguentemente, viene attribuita ai sindaci la diretta responsabilità del sistema del ciclo integrato dei rifiuti. Ciò nella considerazione che detta attribuzione costituisce uno snodo essenziale nella « prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata ». In ogni caso, come conclude la citata Commissione di inchiesta, le suddette strutture consortili, oltre a costituire inutili enti di intermediazione burocratico-clientelare, avrebbero potuto rappresentare « luoghi di incontro fra malavita camorristica e mala amministrazione ».

Nello specifico, al comma 1 si dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza e alla costituzione delle società provinciali previste dalla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i soli comuni della provincia di Caserta, che si avvalgono del predetto Consorzio unico di bacino, indicano, per un bacino di utenza di almeno quindicimila abitanti, procedure di gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La disposizione intende consentire ai comuni più popolosi della provincia di Caserta di provvedere per conto proprio a tutte le azioni necessarie per garantire il ciclo integrato dei rifiuti urbani.

È previsto che i bandi di gara contengano la previsione di misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti, e comunque utilizzato

presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria della Federambiente. Inoltre, viene disposto che siano posti in essere criteri di selezione che privilegino l'eventuale assorbimento del personale amministrativo del Consorzio unico.

Inoltre, il comma 2 stabilisce che i comuni delle province di Napoli e di Caserta, che si avvalgono del Consorzio unico limitatamente alla raccolta dei rifiuti urbani differenziati, affidino tale servizio alle strutture o alle società che gestiscono la raccolta dei rifiuti, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. La norma è volta a favorire la complessiva razionalizzazione dei costi dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, nonché ad accrescere e migliorare il coordinamento delle diverse attività di raccolta dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati che vengono affidate ad un unico soggetto. Come già evidenziato in precedenza, vi è un rapporto inversamente proporzionale tra la percentuale di raccolta dei rifiuti urbani differenziati e la percentuale dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti. Lo svolgimento del servizio relativo al ciclo integrato dei rifiuti da parte di un unico soggetto determina un incremento dell'efficienza dell'attività di raccolta.

Infine, al comma 3 è previsto che il procedimento per l'affidamento della gestione del servizio di raccolta differenziata e del ciclo integrato dei rifiuti sia svolto sotto la vigilanza della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente e che il prefetto nomini il presidente della commissione di gara. La disposizione, inoltre, prevede che, in caso di inadempimento dei comuni, i prefetti competenti, previa diffida, procedano alla nomina di un commissario *ad acta* al fine di garantire l'applicazione della norma.

Articolo 5. — La disposizione, che costituisce norma di interpretazione autentica e quindi con efficacia retroattiva, è finalizzata ad autorizzare la corresponsione al personale militare assegnato alla struttura

commissariale, per il periodo dal 16 gennaio al 9 giugno 2008, in aggiunta al compenso di cui all'ordinanza commissariale 26 febbraio 2008, n. 92, un importo ulteriore corrispondente ad un'autorizzazione di spesa complessiva massima di 660.000 euro. Inoltre, è previsto un ampliamento delle competenze affidate alle Forze armate per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti per assicurare che i rifiuti urbani siano tempestivamente recapitati nelle discariche autorizzate.

Articolo 6. — Il fenomeno dell'abbandono occasionale di rifiuti, con la creazione diffusa di cumuli indifferenziati di rifiuti, pericolosi, speciali e urbani e la conseguente difficoltà di rimuovere gli stessi, con inevitabili ricadute in termini di aggressione all'integrità ambientale e alla salute pubblica, contribuisce a rendere oltremodo grave una situazione già caratterizzata da altre difficoltà nel funzionamento del ciclo dei rifiuti. La problematica prospettata deve pertanto essere affrontata prevedendo un più rigoroso trattamento sanzionatorio per condotte già vietate nel nostro ordinamento.

L'intervento legislativo introduce pertanto, in tutti i territori per i quali è stato decretato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, un regime sanzionatorio maggiormente repressivo mediante una norma che, se per alcuni profili relativi alle condotte vietate corrisponde a quanto previsto dall'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presenta comunque caratteri di novità e specialità, in linea con quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Innanzitutto si mira a sanzionare, con fattispecie delittuosa (reclusione fino a tre anni e sei mesi), l'abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, speciali e ingombranti, per i quali ultimi, al fine di evitare di incorrere in censure per mancanza di tassatività o determinatezza del precetto, vengono indicate le caratteristiche che consentono di ascriverli alla categoria stessa (volume di almeno 0,5 metri cubi e

con almeno due dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a 50 centimetri). Nell'ipotesi sopra descritta, tra l'altro, con la previsione di una pena senza determinazione del minimo edittale, sarà possibile, nei giudizi di cognizione, adeguare la pena eventualmente da irrogare sulla base dell'effettiva gravità della condotta in esame, preservando così inalterata la potestà del giudice nell'ambito dell'esercizio discrezionale della competenza.

Tale intervento non può però essere disgiunto da un contestuale correttivo volto a sanzionare proporzionalmente l'attività di realizzazione e gestione di discariche abusive: ciò si rende necessario per mantenere quel rapporto già esistente, allo stato, tra fattispecie meno grave (abbandono occasionale di rifiuti) e fattispecie più grave (attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, gestione di una discarica abusiva), fattispecie tutte più gravi rispetto all'abbandono occasionale di rifiuti perché caratterizzate da condotte continuative e ripetute nel tempo, con fine di lucro.

Tale modifica impone di conseguenza, per coerenza e ragionevolezza, il passaggio da contravvenzione a delitto per alcune condotte, generalmente sanzionate a titolo contravvenzionale.

Nel caso di specie si introduce, nelle ipotesi delittuose caratterizzate da dolo, la pena della reclusione da un minimo di tre mesi (abbandono di rifiuti non pericolosi da parte di titolari di imprese e responsabili di enti) fino a un massimo di sette anni per la più grave delle condotte prese in considerazione (realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata a rifiuti pericolosi).

Infine, viene ridisegnato l'aspetto sanzionatorio con riferimento alle condotte perpetrate da titolari di imprese e responsabili di enti, nonché da coloro che effettuano attività non consentite di miscelazione di rifiuti e con riferimento all'irregolare deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi. In tutte le ipotesi sopra descritte è stata operata una scissione tra condotte dolose, con la previsione di una fattispecie delittuosa, e condotte colpose,

con la previsione di un reato contravvenzionale.

Le modifiche descritte produrrebbero l'ulteriore effetto positivo ravvisabile nella possibilità di ricorrere a procedimenti speciali più rapidi e deflativi quali il giudizio direttissimo (articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale) e il giudizio immediato (articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale).

Articolo 7. — La disposizione nasce da una più ampia esigenza di riduzione della quantità dei rifiuti prodotti sul territorio nazionale nonché di diminuzione progressiva dello smaltimento in discarica unitamente all'incentivazione del recupero attraverso il riutilizzo e il riciclaggio di materiali.

Pertanto, la disposizione è finalizzata ad operare in termini di informazione e di educazione del cittadino, mediante il supporto dei mezzi di comunicazione radio-televisivi, sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, ivi inclusa la nuova disciplina sanzionatoria.

È previsto pertanto che, in programmi televisivi e radiofonici dedicati all'enogastronomia, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo possa garantire un congruo spazio di approfondimento educativo sulle tipologie e le corrette modalità di conferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti.

Inoltre si autorizza il Ministro dello sviluppo economico ad adeguare alle finalità perseguite nella disposizione in commento il contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, attraverso la previsione e la realizzazione di adeguati spazi informativi all'interno di programmi di intrattenimento, divulgativi, culturali e di *fiction*.

Articolo 8. — L'articolo in questione, in considerazione delle esigenze connesse con la perdurante emergenza rifiuti nella regione Campania e con le attività antincendio, promuove il potenziamento delle strutture per il contrasto del fenomeno degli incendi riconoscendo la necessità di incrementare l'efficienza degli interventi con-

nessi alle esigenze antincendio e disponendo, al comma 1, l'assegnazione, in posizione di comando, di un numero di unità non inferiore a 35 appartenenti al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare e risolvere l'emergenza rifiuti.

La richiesta è motivata dall'esigenza per il Dipartimento medesimo, considerata la peculiarità dell'emergenza citata, di avvalersi solo di personale qualificato e in possesso di specifiche cognizioni tecniche.

È altresì stabilito che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministro dell'interno sia autorizzato ad acquistare i mezzi e le dotazioni logistiche necessari per garantire l'efficiente capacità di intervento del personale dei vigili del fuoco assegnato al Dipartimento della protezione civile, assicurando in tal modo interventi rapidi ed efficienti e una rapida mobilità sul territorio.

Inoltre, viene integrato l'articolo 177 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedendo che agli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, ai quali sia consentito l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme, sia consentito anche l'uso dei dispositivi di protezione civile.

Infine, è previsto che, al fine dell'immediata identificazione degli aereomobili del Dipartimento della protezione civile durante le operazioni di emergenza, possano essere nuovamente assegnate dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai suddetti mezzi, marche di immatricolazione già assegnate ad aeromobili che siano stati cancellati dal Registro aeronautico nazionale.

Articolo 9. — L'articolo reca modifiche alla normativa in materia di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale destinati alla produzione di energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate (CIP 6).

In particolare, la disposizione, oltre a differire al 31 dicembre 2009 il termine di riapertura per la concessione dei benefici medesimi, estesa anche agli impianti entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008, prevede norme specifiche relative al ciclo dei rifiuti nazionali.

Proprio in considerazione della situazione di emergenza che il carente sistema di smaltimento dei rifiuti determina in varie regioni, il comma 1, alla lettera c), dispone che gli impianti connessi con l'emergenza citata, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), proprio per garantire l'omogeneità del trattamento sul territorio nazionale al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge, abbiano accesso ai finanziamenti e agli incentivi sopra richiamati senza distinzione fra parte organica e inorganica dei rifiuti. Per gli altri impianti il riconoscimento si riferisce alla sola parte organica dei rifiuti.

Articolo 10. — L'articolo contribuisce alla soluzione di problemi interpretativi e applicativi sorti nell'attuazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. Esiste infatti una serie di prestazioni che, pur essendo svolte per il raggiungimento delle finalità del decreto-legge richiamato, non trovano esplicita possibilità di copertura finanziaria da parte della gestione commissariale.

Si vuole in particolare autorizzare i capi missione della struttura predetta ad effettuare i pagamenti in favore dei soggetti che, pur non avendo natura giuridica di sub-appaltatori *stricto iure*, svolgono comunque compiti tecnici rilevanti nell'ambito della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e nella realizzazione del termovalorizzatore di Acerra. La disposizione in commento chiarisce quindi la possibilità di pagare le società controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle originarie società affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni
di protezione civile.

(omissis)

ART. 8.

(Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi).

1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di
smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottose-
gretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di
termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante
l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della
salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco del comune di
Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato
rispetto dei predetti termini di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via
sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla realizza-
zione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle
previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.

2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smalti-
mento dei rifiuti della regione Campania di cui al presente decreto e
ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia
ambientale e di tutela igienico-sanitaria, è autorizzato l'esercizio degli
impianti in cui i rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01,
19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 sono scaricati al fine di essere preparati
per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o
smaltimento, e sono altresì autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa
di smaltimento e il deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti aventi
i medesimi codici sopra richiamati.

3. Abrogato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere
sulle risorse di cui all'articolo 17.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(omissis)

ART. 142.

(Rimozione e sospensione di amministratori locali).

1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.

Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

(omissis)

ART. 2.

(Attribuzioni del Sottosegretario di Stato).

(omissis)

7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione, di cui al comma 7, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

(omissis)

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo codice della strada.

(omissis)

ART. 177.

*(Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti
a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze).*

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

(omissis)

Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

(omissis)

ART. 2.

(omissis)

137. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, con riferimento alla parte organica dei rifiuti, è completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008.

(omissis)

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Articolo 1

Comma 1. La disposizione in esame non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto i costi ivi previsti saranno supportati dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI). Ed infatti la norma in esame è finalizzata a contenere l'abbandono nelle strade di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, autorizza i consumatori, elevando i limiti di peso attualmente previsti dalla legislazione vigente, a trasportare direttamente tipologie di rifiuti presso le aree di raccolta autorizzate, prevedendo il riconoscimento al conferitore di un corrispettivo parametrato a quello previsto, ai sensi del vigente accordo quadro del 20 dicembre 2004 stipulato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), in favore dei gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Non si tratta di nuovi oneri quanto, piuttosto, dell'individuazione di un diverso destinatario del contributo erogato dal CONAI, che si sostituisce in parte agli affidatari del servizio nel conferimento dei rifiuti nelle aree di raccolta attrezzate. La gestione delle aree attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati autorizzati non determina nuovi o maggiori oneri, riferendosi la disposizione esclusivamente alle strutture esistenti.

Comma 2. La disposizione in questione prevede l'esenzione dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento per i cittadini che si avvalgano di soggetti pubblici o privati autorizzati. Alla certificazione delle prestazioni e alla liquidazione delle spese provvedono i comuni.

A tale fine è previsto lo stanziamento fino ad un massimo di 2 milioni di euro, da porre a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, nel cui limite potranno essere concesse le esenzioni previste.

Le modalità di attuazione delle disposizioni in esame saranno disciplinate mediante l'adozione di apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Articolo 2

Commi 1, 2 e 3. L'intervento normativo proposto non comporta ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le attività ivi

previste vengono espletate dai soggetti interessati con le risorse disponibili sui propri bilanci.

Comma 4. La disposizione in esame non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente si ricorre alla finanza di progetto ed è esclusa ogni partecipazione dello Stato a titolo oneroso.

Articolo 4

La disposizione in questione non comporta ulteriori oneri né a carico del bilancio dello Stato, né a carico dei comuni interessati. Infatti il personale dipendente dai Consorzi è assegnato ai soggetti che subentrano nella gestione del servizio di raccolta ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria della Federambiente.

Articolo 5

La disposizione in questione è finalizzata ad autorizzare la corresponsione a 52 unità di personale militare (ufficiali e sottoufficiali) assegnato alla struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 2008, delle prestazioni rese nel periodo dal 16 gennaio al 9 giugno 2008, in aggiunta ai compensi di impiego previsti. Lo speciale compenso previsto dal provvedimento in questione, quale emolumento sostitutivo delle indennità e dei compensi indicati nel provvedimento stesso, andrebbe a sanare una situazione venutasi a creare anche per la mancanza di disposizioni precise a suo tempo non emanate. In particolare il personale militare in argomento, pur avendo maturato — come da rilevazioni e da documentazione agli atti d'ufficio — un elevato numero di ore di lavoro straordinario e avendo espletato alcuni servizi specifici, non ha percepito alcun compenso se non l'indennità omnicomprensiva di cui all'ordinanza commissariale 26 febbraio 2008, n. 92.

L'onere complessivo del provvedimento ammonta a circa 660.000 euro, così come specificato:

UNITÀ DI PERSONALE	GRADO	TOTALE DA LIQUIDARE
1	Gen. D.	13.774,03
2	B. Gen.	20.109,95
2	Col. + 25	17.298,02
3	Ten. Col. +25	25.885,95
4	Ten. Col. +25	38.942,66
2	Ten. Col. +21 +15	12.683,42
1	Magg. +15 +21	6.573,77
3	Magg. +15 +21	17.815,65

UNITÀ DI PERSONALE	GRADO	TOTALE DA LIQUIDARE
2	Magg. +15 -21	14.248,67
1	Cap. +15 +21	4.304,90
3	Cap	11.605,57
4	1° Mar. Luog.	8.883,79
6	1° Mar.	23.904,87
5	1° Mar.	20.543,73
6	Mar. Ca.	21.564,16
7	Vol. Spe	13.986,22
<i>TOTALE</i>		<i>272.125,36</i>

TOTALE ONERE	
Netto	€ 272.125,36
Irpef	€ 178.282,75
Irap 8,50%	€ 42.211,28
<i>TOTALE</i>	<i>€ 492.619,39</i>
RIEPILOGO RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	
Fondo Credito	€ 1.738,10
Tesoro a carico dipendente	€ 44.457,04
Tesoro a carico Stato 24,20%	€ 120.177,99
<i>TOTALE</i>	<i>€ 166.373,13</i>
<i>TOTALE ONERE COMPLESSIVO</i>	<i>€ 658.992,52</i>

Articolo 7

La disposizione in esame non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto alle relative attività previste dai commi 1, 2 e 3 si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni coinvolte, allo scopo finalizzati e già previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In particolare, trattasi di attività espletate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle disponibilità a legislazione vigente, mentre, al comma 4, l'adeguamento del contratto, da parte del Ministero dello sviluppo economico, con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, avviene nell'ambito del servizio che la stessa concessionaria è obbligata a fornire ai sensi dell'articolo 13 del contratto di servizio, che prevede la trasmissione di messaggi di pubblica utilità sociale ai cittadini utenti. Dall'attuazione del comma 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8

Commi 1 e 2 . In considerazione delle esigenze connesse con l'emergenza rifiuti nella regione Campania e con le attività antincendio, la disposizione in questione prevede che 35 unità appartenenti al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dovranno essere assegnate al Dipartimento della protezione civile per fronteggiare e risolvere l'emergenza rifiuti. Tenuto conto che al personale in questione, posto in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile, verrà corrisposto il trattamento economico accessorio, gli oneri da porre a carico del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono così quantificati:

2.000 euro costo medio per 35 unità di personale = 70.000 euro mensili x 14 mesi = totale 980.000 euro.

Comma 3. La disposizione in questione prevede un onere, pari a 2.160.000 euro, che trova copertura a carico delle risorse di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 90 del 2008, il cui importo complessivo è versato dal competente capo missione all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato alla pertinente missione e programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. In particolare le predette risorse si rendono necessarie per l'acquisizione di mezzi e per le dotazioni logistiche necessarie ad assicurare la piena capacità operativa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assegnato al Dipartimento della protezione civile, così suddiviso:

acquisto n. 7 autopompe serbatoio a trazione integrale complete di caricamento = costo 250.000 euro cadauna. Totale 1.750.000 euro;

acquisto n. 3 autovetture a trazione integrale (modello FIAT sedici) = costo 25.000 euro cadauna. Totale 75.000 euro;

acquisto n. 3 veicoli fuoristrada = costo 45.000 euro cadauno. Totale 135.000 euro.

Per la gestione dei mezzi necessitano totali 200.000 euro.

Totale complessivo = 2.160.000 euro.

Articolo 10

L'articolo 10 contribuisce alla soluzione di problemi interpretativi e applicativi insorti nell'attuazione dell'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 90 del 2008. Esiste infatti una serie di prestazioni fornite da società del gruppo affidatario del servizio che, pur essendo svolte per il raggiungimento delle finalità del decreto-legge richiamato, non trovano esplicita possibilità di pagamento del corrispettivo da parte della gestione commissariale.

Si vuole tra l'altro autorizzare i capi missione della struttura predetta ad effettuare i pagamenti, nell'ambito delle risorse già stanziare con l'articolo 17 del citato decreto-legge n. 90 del 2008, in favore dei soggetti

che, pur non avendo natura giuridica di sub-appaltatori *stricto iure*, svolgono comunque compiti tecnici rilevanti nell'ambito della gestione del servizio di smaltimento di rifiuti nella regione Campania e nella realizzazione del termovalorizzatore di Acerra. La disposizione in commento chiarisce quindi la possibilità di pagare le società controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle originarie società affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Prospetto delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 20 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

Dotazione iniziale del Fondo: euro 150.000.000,00;

Trasferimenti ad altre missioni e somme spese: euro 104.500.000,00.

Oneri derivanti da interventi ai sensi del citato decreto-legge n. 90 del 2008 e di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, per i quali sono sorte obbligazioni giuridicamente vincolanti: euro 39.700.000,00

Disponibilità effettive euro 5.800.000,00

Oneri derivanti dal decreto legge in esame:

articolo 1, comma 2 euro 2.000.000,00

articolo 5 (V. allegato) euro 660.000,00

articolo 8, comma 1 euro 980.000,00

articolo 8, comma 3 euro 2.160.000,00

Totale onere D.L euro 5.800.000,00

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2008

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative per consolidare i risultati positivi ottenuti nell'aumento della capacità di smaltimento dei rifiuti nel territorio campano e per il definitivo superamento dell'emergenza con una graduale e tempestiva restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti;

Tenuto conto che l'indiscriminato abbandono dei rifiuti in zone non autorizzate e le violazioni delle norme in materia ambientale sono suscettibili di comportare gravi danni alla salute delle popolazioni dei territori nei quali — come attualmente accade per la regione Campania — è stato dichiarato lo stato di emergenza previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e che pertanto in tali territori è necessario garantire una maggiore incisività della disciplina sanzionatoria in materia di diritto ambientale;

Ravvisata inoltre l'esigenza di assicurare il pieno coinvolgimento degli enti locali nelle attività di competenza, anche mediante interventi sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inadempienti;

Considerata altresì la necessità e l'urgenza di attivare procedure accelerate per la rimozione dei cumuli di rifiuti e misure di incentivazione per il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, per assicurare l'immediato smaltimento dei rifiuti giacenti o abbandonati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Misure per incentivare il conferimento di rifiuti ingombranti, di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio).

1. Per tutta la durata dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, al fine di incentivare la raccolta differenziata, sono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il relativo conferimento presso aree di raccolta attrezzate, gestite da soggetti pubblici o privati all'uopo autorizzati. Per tale attività al soggetto conferente il materiale spetta un indennizzo forfetario, a carico del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 ed in via sperimentale, chi provvede al conferimento dei rifiuti ingombranti a soggetti pubblici o privati, autorizzati a svolgere il servizio di raccolta a domicilio è esentato dal pagamento degli oneri di trasporto e di smaltimento. Tali oneri, fino alla concorrenza massima di due milioni di euro sono certificati e liquidati dall'amministrazione comunale a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

3. Con una o più ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 2.

(Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti).

1. Allo scopo di fronteggiare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sul territorio della regione Campania, i soggetti pubblici

competenti, con le risorse disponibili allo scopo e previste dalla legislazione vigente, dispongono la rimozione ed il trasporto di cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure vigenti, ivi comprese quelle sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania per assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonché anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; a tale fine, è consentito l'affidamento diretto del servizio a soggetti in possesso della necessaria idoneità tecnica ai sensi della normativa vigente. I soggetti pubblici competenti individuano, anche in deroga alla vigente normativa, nel rispetto dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali, apposite aree attrezzate o da attrezzare quali siti di stoccaggio provvisorio per la salvaguardia dell'ambiente, presso cui conferire i rifiuti rimossi per il tempo necessario ad una prima selezione e caratterizzazione, nonché all'attribuzione dei codici CER ai fini dell'avvio delle successive fasi di gestione, garantendo adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.

2. I rifiuti provenienti dalle aree di cui al comma 1 sono destinati ad attività di recupero, ovvero di smaltimento secondo quanto previsto dalla parte IV e relativi allegati del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

3. Le autorità competenti autorizzano l'attivazione e la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio e di smaltimento entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in via sostitutiva, con oneri a carico dell'autorità inadempiente, su proposta del Sottosegretario di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

4. All'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Il Sottosegretario di Stato dispone la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua un sito idoneo nel territorio della regione Campania ».

ARTICOLO 3.

(Commissariamento di enti locali).

1. All'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio

1992, n. 225, in caso di mancata osservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, anche su segnalazione del soggetto delegato alla gestione dell'emergenza, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte ».

ARTICOLO 4.

*(Affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti
nella provincia di Caserta).*

1. Per la durata dello stato di emergenza e fino alla costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i comuni della provincia di Caserta che si avvalgono del Consorzio unico di bacino della provincia di Napoli e di Caserta, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avviano le procedure per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, purché si tratti di bacino di utenza di almeno quindicimila abitanti. I bandi di gara contengono misure di assegnazione del personale dipendente dal Consorzio unico, in proporzione alle quote di partecipazione dei comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e comunque utilizzato presso i medesimi comuni, agli affidatari del servizio, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria Federambiente, nonché criteri di preferenza per l'assorbimento del personale del Consorzio medesimo.

2. I comuni che si avvalgono del Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta limitatamente alla raccolta differenziata, con le procedure di cui al comma 1, affidano entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto servizio alle società che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il trasferimento del personale dipendente del Consorzio utilizzato presso i medesimi comuni ai gestori del servizio. Nel caso in cui il predetto personale sia utilizzato in più comuni, la ripartizione del personale avviene in proporzione alle quote di partecipazione dei

comuni ai consorzi di bacino costituiti in base alla legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.

3. Le procedure di gara di cui ai commi 1 e 2 sono svolte sotto la vigilanza dei prefetti territorialmente competenti che nominano il presidente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio. Qualora i comuni non provvedano entro il termine di cui ai commi 1 e 2, i prefetti competenti, previa diffida, nominano un commissario *ad acta* per i necessari adempimenti senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 5.

(Lavoro straordinario del personale militare).

1. Per remunerare il maggior impegno richiesto al personale militare assegnato alla struttura commissariale, per il periodo dal 16 gennaio 2008 al 9 giugno 2008, è previsto, in aggiunta al compenso di cui all'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania 26 febbraio 2008, n. 92, un ulteriore importo che corrisponde ad una autorizzazione di spesa complessiva massima di 660.000 euro. Il compenso è da considerarsi remunerativo anche del compenso forfettario di impiego, del compenso forfettario di guardia e dell'indennità di marcia riferiti al medesimo periodo.

2. Gli oneri di cui al presente articolo, valutati in 660.000 euro, sono posti a carico dei fondi di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

3. All'articolo 2, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le parole: « comma 7 » sono inserite le seguenti: « , nonché per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, ».

ARTICOLO 6.

(Disciplina sanzionatoria).

1. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225:

a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e non, di volume pari ad almeno 0.5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l'abbandono, lo sversamento, il deposito o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro;

b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi;

c) se i fatti di cui alla lettera *b)* sono posti in essere con colpa, il responsabile è punito con l'arresto da un mese ad otto mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e con l'arresto da sei mesi a un anno se si tratta di rifiuti pericolosi;

d) chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:

1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni, nonché con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a cinquantamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;

e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da ventimila euro a sessantamila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centomila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;

f) le pene di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;

g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera *d)*, numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;

h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila-seicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

ARTICOLO 7.

(Campagna informativa).

1. Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, si può far ricorso ad una campagna informativa e di comunicazione, anche sul sistema sanzionatorio introdotto dal presente decreto, mediante appositi comunicati o adeguati spazi all'interno della programmazione televisiva e radiofonica.

2. Nei programmi televisivi e radiofonici dedicati alla enogastronomia la concessionaria del servizio pubblico può garantire un congruo spazio di approfondimento avente contenuto educativo sulle tipologie e le corrette modalità di conferimento, smaltimento e recupero dei rifiuti.

3. Le iniziative di informazione sono attuate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle relative attività si fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni coinvolte, allo scopo finalizzati e già previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato ad adeguare alle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 il contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, prevedendo, tra l'altro, la realizzazione nelle reti radiofoniche, televisive analogiche, digitali, satellitari, nonché mediante la utilizzazione della piattaforma WEB, di adeguati spazi informativi all'interno dei programmi di intrattenimento, divulgativi, culturali e di *fiction*, con particolare riguardo a quelli realizzati presso la struttura di produzione RAI di Napoli.

ARTICOLO 8.

(Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi).

1. In relazione alle esigenze connesse all'emergenza rifiuti in Campania ed al fine di potenziare le capacità operative, anche per gli aspetti antincendi, sono assegnate in posizione di comando, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un numero non inferiore a 35 unità di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo non superiore al termine di cui all'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

2. Il provvedimento di assegnazione, adottato ai sensi del presente articolo ed in coerenza con il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è rinnovato ogni novanta giorni con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è autorizzato ad acquistare, anche in deroga alle procedure ordinarie ed in particolare di quelle di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i mezzi e le dotazioni logistiche necessari per assicurare la piena capacità operativa del personale del Corpo nazionale assegnato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai relativi oneri, pari a 2.160.000 euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte sulla contabilità speciale del competente capo missione, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla pertinente Missione e Programma del Ministero dell'interno.

4. Il personale e i mezzi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono impiegati per compiti comunque rientranti nelle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle località individuate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione, per i necessari raccordi operativi, al direttore regionale dei Vigili del fuoco della Campania.

5. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella rubrica dopo la parola: « antincendio » sono inserite le seguenti: « , di protezione civile » ed al comma 1 dopo la parola: « antincendio » sono inserite le seguenti: « e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

6. Al fine dell'immediata identificazione durante le operazioni di emergenza degli aeromobili del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le marche di immatricolazione da I-DPCA a I-DPCZ, qualora già assegnate ad aeromobili che siano stati cancellati dal Registro aeronautico nazionale, possono essere nuovamente assegnate dall'ENAC esclusivamente ad aeromobili del Dipartimento medesimo.

ARTICOLO 9.

(Incentivi per la realizzazione degli inceneritori).

1. All'articolo 2, comma 137, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal comma 7 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « per quelli in costruzione » sono inserite le seguenti: « o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008 »;

b) le parole: « inderogabilmente entro il 31 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009 »;

c) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: « Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed

inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri ».

ARTICOLO 10.

(Norma di interpretazione autentica).

1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, si interpreta nel senso che per creditori si intendono anche le società appartenenti al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società originarie affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania di cui esse si sono comunque avvalse ai fini della realizzazione del termovalorizzatore di Acerra.

ARTICOLO 11.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2008.

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico.*

ALFANO, *Ministro della giustizia.*

MARONI, *Ministro dell'interno.*

LA RUSSA, *Ministro della difesa.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,70



16PDL0014750